

Delibera n. 198/2020

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., nonché relative all'elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi.

L'Autorità, nella sua riunione del 3 dicembre 2020

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*

septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria";*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 18 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, del 9 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 141/2019, dell'8 novembre 2019, recante *“Prospetto informativo della rete 2021 presentato da Società Ferrovie Udine – Cividale S.r.l. Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 e alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio*

pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione";

VISTA la nota del 22 giugno 2020 (prot. ART 9009/2020), con cui la Società Ferrovie Udine – Cividale S.r.l (di seguito: FUC) ha trasmesso la *"Relazione illustrativa delle scelte adottate in materia di: perimetrazione e allocazione dei costi, evoluzione del traffico, applicazione dei principi e criteri di calcolo del pedaggio"*;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, n. 1140, del 24 luglio 2020, con cui è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione, la Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per *"la realizzazione delle attività propedeutiche al subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale della linea Udine-Cividale (articolo 47 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017)"*;

VISTA la nota del 28 luglio 2020 (prot. 11064/2020), con cui gli Uffici dell'Autorità:

- comunicavano gli esiti dell'esame della documentazione trasmessa dal gestore con la citata nota prot. ART 9009/2020, riservandosi di valutare una riformulazione della proposta tariffaria, ritenuta opportuna, da far pervenire entro il 30 settembre 2020, relativamente alla quale si fornivano alcune raccomandazioni;
- richiedevano all'Amministrazione regionale informazioni sulle iniziative che aveva assunto o intendeva assumere per assicurare entro tempi certi l'adeguamento da parte del gestore della rete a quanto previsto dal citato articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015;

VISTA la nota del 30 settembre 2020 (prot. ART 14166/2020) con cui FUC ha trasmesso la bozza finale del PIR 2022, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione, e preso atto del mancato riscontro, allo stato, da parte della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia della richiesta informativa di cui alla citata nota prot. 11064/2020;

CONSIDERATO che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione pervenuta con la citata nota prot. ART 14166/2020 sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- gli indicatori di qualità da introdurre negli Accordi Quadro per servizi gravati da oneri di servizio pubblico;
- gli indicatori di puntualità dei servizi di trasporto;
- la definizione di uno schema tipo di Accordo Quadro per servizi gravati da oneri di servizio pubblico;
- i servizi di assistenza alle persone a mobilità ridotta;
- gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza e delle imprese ferroviarie;

CONSIDERATO

inoltre necessario che i canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché i corrispettivi per l'accesso agli impianti ed ai servizi, siano determinati sulla base dei criteri definiti dall'Autorità con la delibera n. 96/2015, secondo criteri di ragionevolezza e compatibilità in relazione alle caratteristiche specifiche della rete interessata dei servizi di trasporto ferroviario sulla stessa effettuati;

RITENUTO

che risulta in particolare necessario individuare specifiche prescrizioni volte ad assicurare la piena conformità ai criteri emanati con la delibera n. 141/2019 della proposta tariffaria relativa a canoni e corrispettivi per l'accesso alla rete ed ai servizi ad essa connessi;

RITENUTO

inoltre che i suddetti canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura, nonché i corrispettivi per i servizi ad essa connessi, debbano essere oggetto di pubblicazione in un aggiornamento straordinario del PIR 2022, da effettuarsi entro il 31 marzo 2021;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 trasmesso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. in data 30 settembre 2020 (prot. ART 14166/2020), nonché le prescrizioni relative alla elaborazione della proposta tariffaria per l'orario di servizio 2021-2022, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2022, nonché, per quanto riferito alla formulazione della proposta tariffaria relativa all'orario 2021-2022, nel corso del 2021, in vista della pubblicazione di un aggiornamento straordinario del PIR 2022 da effettuarsi entro il 31 marzo 2021;
3. la presente delibera è comunicata a Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 3 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)